

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

che modifica la decisione 2005/359/CE per quanto riguarda i porti di scarico dei tronchi di quercia (*Quercus L.*) non scorciati provenienti dagli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2006) 5142]

(2006/750/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, i tronchi di quercia (*Quercus L.*) originari dei paesi del Nordamerica non possono in linea di massima venir introdotti nella Comunità completi di corteccia in quanto ciò comporta il rischio d'introdurre anche il *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt, che provoca l'avvizzimento della quercia.
- (2) La decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America ⁽²⁾, consente l'importazione di detti tronchi provenienti dagli Stati Uniti a determinate condizioni.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2005/359/CE dispone che lo scarico dei tronchi in questione possa aver luogo unicamente nei porti elencati nell'allegato II

della decisione stessa. È opportuno aggiungere all'elenco dell'allegato II i porti di Riga e Koper, secondo quanto richiesto rispettivamente da Lettonia e Slovenia, e cancellare il porto di Lauterborg, secondo quanto richiesto dalla Francia, previa consultazione degli altri Stati membri a norma di quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione anzidetta.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2005/359/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 114 del 4.5.2005, pag. 14.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

PORTI DI SCARICO

1. Amsterdam
 2. Anversa
 3. Arhus
 4. Bilbao
 5. Brema
 6. Bremerhaven
 7. Copenaghen
 8. Amburgo
 9. Klaipeda
 10. Koper
 11. Larnaca
 12. Livorno
 13. Le Havre
 14. Lemesos
 15. Lisbona
 16. Marsiglia
 17. Marsaxlokk
 18. Muuga
 19. Napoli
 20. Nordenham
 21. Porto
 22. Pireo
 23. Ravenna
 24. Riga
 25. Rostock
 26. Rotterdam
 27. Salerno
 28. Sines
 29. Stralsund
 30. Valencia
 31. Valletta
 32. Venezia
 33. Vigo
 34. Wismar
 35. Zeebrugge»
-